

CIRCOLARE N. 1/2021

Gent.mi Clienti  
Loro sedi

**Oggetto: FINANZIARIA 2021**

Ci soffermiamo sulle principali novità della manovra finanziaria 2021 di recentissima emanazione (**da leggere, importanti**).

**SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI**

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

**con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.**

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

**A tal proposito, sarà nostra cura effettuare tutte le verifiche necessarie e tenervi informati in merito.**

**SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Le federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1 al 28.2.2021;
- agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1 al 28.2.2021;
- ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.5.2021; ovvero
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

**IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO**

È prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

- del loro consumo immediato;
- della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

**BONUS VEICOLI ELETTRICI**

È stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il

**31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).**

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

**Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.**

#### **ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

La rivalutazione dei beni d'impresa è estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

#### **ESTENSIONE "CONTRIBUTO CENTRI STORICI"**

**Per il 2021 il "contributo centri storici" del c.d. "Decreto Agosto" è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.** Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

- esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

#### **COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI**

È previsto che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, risultanti da fatture elettroniche.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

#### **DETRAZIONE SPESE VETERINARIE**

**È stata aumentata per l'anno 2021 da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).**

#### **AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE**

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96. In particolare si rammenta che l'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della

cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.

A decorrere dall'1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

### **INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE**

**È stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.**

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) **non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.** Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- b) **non sono beneficiari di reddito di cittadinanza** di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- c) **hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;**
- d) **hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) **sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda**, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

**L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).**

L'indennità in esame:

- **erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;**
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è **previsto l'aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS** dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

25,98% per il 2021;                      26,49% per il 2022;                      27,00% per il 2023.

### **CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI**

**È confermata l'applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.**

**Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.**

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l'istituzione presso il MIBACT di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

#### **BONUS PUBBLICITÀ**

**È previsto anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).**

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

#### **UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI**

**L'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime. Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:**

- al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

#### **LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI**

Sono state introdotte due novità:

- la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini è consentita soltanto in caso di pagamenti elettronici (è eliminata quindi la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili);
- il DL n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" **ha fissato all'1.2.2021** (e non più 01.01.2021) **il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.**

#### **ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI**

La Finanziaria ha previsto **per i contribuenti trimestrali che l'annotazione delle fatture nel registro Iva delle fatture emesse può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni** (sino ad oggi invece il termine era il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione).

#### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

Per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

#### **MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

È previsto che **la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.**

**È prevista una sanzione pari al 90% (importo minimo € 500) dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:**

- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

**La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.** Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione.

#### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

#### **CESSIONE TERRENI AGRICOLI DI VALORE PARI / INFERIORE A € 5.000**

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata l'imposta di registro fissa (€ 200) alle cessioni di terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze:

- di valore pari / inferiore a € 5.000;
- qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

#### **ALLUNGAMENTO FINANZIAMENTI GARANTITI FINO A EURO 30.000**

La Finanziaria 2021 ha previsto **un allungamento a 15 anni per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese**, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Relativamente ai finanziamenti già concessi alla data del 01.01.2021 può essere richiesto un prolungamento alla nuova durata massima stabilita, adeguando conseguentemente il tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

#### **SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE**

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni prosoluto), effettuate a banche / intermediari finanziari. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021;
- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021.

È stato altresì previsto che, a decorrere dall'1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

#### **FONDO GARANZIA PMI**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

**PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI**

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, il “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, ed in particolare:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dei DL n. 104/2020 e DL n. 18/2020.

È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

- già ammesse alle misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

**BONUS BEBÈ**

**È confermato il riconoscimento dell’assegno anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1.2021 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.**

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.

| ISEE                             | Bonus bebé |
|----------------------------------|------------|
| pari o inferiore a € 7.000 annui | € 1.920    |
| da € 7.001 a € 40.000 annui      | € 1.440    |
| da € 40.001 annui                | € 960      |

**FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI**

**In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.**

**Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.**

Per il riconoscimento del contributo il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

**FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE**

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

**BONUS CULTURA 18ENNI**

**È confermato anche per il 2021 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.**

È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

**CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI**

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento per il 2021 e 2022 di un contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.

Va evidenziato che:

- l'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
  - ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
  - fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connessione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;
- il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

**BONUS TV 5G**

La Finanziaria 2018 con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. "Bonus TV 5G") per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

Il bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore.

Con la Finanziaria 2021, allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, il "bonus TV 5G" è stato esteso all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

**CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE**

La Finanziaria 2021, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, ha previsto il **riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022**, a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

**di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.**

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

#### **NUOVA "SABATINI-TER"**

La Finanziaria 2021 ha previsto che il contributo statale nuova Sabatini-ter, che ricordiamo è un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, **verrà erogato in un'unica soluzione anche per finanziamenti di importo superiore ad Euro 200.000,00.**

#### **BONUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE**

La Finanziaria 2019 ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento:

- di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato;

| <b>CO2 g/km</b> | <b>Contributo</b> |
|-----------------|-------------------|
| 0-20            | € 6.000           |
| 21-60           | € 2.500           |

- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato.

| <b>CO2 g/km</b> | <b>Contributo</b> |
|-----------------|-------------------|
| 0-20            | € 4.000           |
| 21-60           | € 1.500           |

Con la Finanziaria 2021:

- è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista;

- sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO<sub>2</sub> g/km cui è collegata la misura dell'imposta dovuta da parte dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

Di conseguenza dall'1.1.2021 al 31.12.2021 l'imposta è così individuata.

| CO <sub>2</sub> g/km | Contributo |
|----------------------|------------|
| 191-210              | € 1.100    |
| 211-240              | € 1.600    |
| 241-290              | € 2.000    |
| Superiore a 290      | € 2.500    |

Tale imposta:

- è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

#### **Acquisto veicoli con / senza rottamazione dall'1.1 al 31.12.2021**

La Finanziaria 2021 ha inoltre previsto a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1.2021 al 31.12.2021 anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000, così determinato;

| CO <sub>2</sub> g/km | Contributo |
|----------------------|------------|
| 0-20                 | € 2.000    |
| 21-60                | € 2.000    |

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000, così determinato.

| CO <sub>2</sub> g/km | Contributo |
|----------------------|------------|
| 0-20                 | € 1.000    |
| 21-60                | € 1.000    |

I contributi in esame sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi introdotti dalla Finanziaria 2019.

#### **Acquisto veicoli dall'1.1 al 30.6.2021 con rottamazione**

La Finanziaria 2021 ha previsto a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1 al 30.6.2021 un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000.

**DR. THOMAS CORTINOVIS**  
*Dottore Commercialista*

---

Il contributo in esame è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

**Acquisto veicoli commerciali N1 / autoveicoli speciali M1**

La Finanziaria 2021 ha previsto a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1.2021 al 30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica / autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato.

| <b>Massa totale a terra</b> | <b>Veicoli esclusivamente elettrici</b> | <b>Ibridi / alimentazione alternativa</b> | <b>Altre tipologie di alimentazione</b> |
|-----------------------------|---|---|---|
| <b>0 - 1,999</b>            |   |   |   |
| Con rottamazione            | 4.000                                   | 2.000                                     | 1.200                                   |
| Senza rottamazione          | 3.200                                   | 1.200                                     | 800                                     |
| <b>2 - 3,299</b>            |   |   |   |
| Con rottamazione            | 5.600                                   | 2.800                                     | 2.000                                   |
| Senza rottamazione          | 4.800                                   | 2.000                                     | 1.200                                   |
| <b>3,3 - 3,5</b>            |   |   |   |
| Con rottamazione            | 8.000                                   | 4.400                                     | 3.200                                   |
| Senza rottamazione          | 6.400                                   | 2.800                                     | 2.000                                   |

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione di porgerVi i nostri più Cordiali Saluti

Costa Serina, 21 gennaio 2021

*Dott. Thomas Cortinovis*